



Dott. MARCO POZZOLI  
NOTAIO

Repertorio N. 43.083 ----- Raccolta N. 15.825

----- **COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'** -----

----- **LIMITATA CON UNICO SOCIO** -----

----- (Art. 2463 del Codice Civile) -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventisette ottobre duemilasei, in Desenzano del Garda, nel mio studio in Via Zadei n. 27. -----

Innanzitutto a me dottor MARCO POZZOLI, Notaio in Desenzano del Garda, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, sono presenti: -----

BOCCHIO MARIO, nato a Bedizzole (BS) il 15 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la sede Municipale dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi in rappresentanza del: -----

**"COMUNE DI LONATO"**, con sede in Lonato (BS), Piazza Martiri della Libertà n. 12, codice fiscale 00832210173, Partita I.V.A. 00580570984, munito degli occorrenti poteri in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2006, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"A" (ALLEGATO A)**. -----

Sono inoltre presenti i signori: -----

**BOTTURI FABRIZIO**, nato a Brescia (BS) il 17 agosto 1952, residente a Brescia (BS), in Via Marco Praga n. 3, codice fiscale BTT FRZ 52M17 B157P, cittadino italiano, Segretario e Direttore Generale del Comune di Lonato; -----

**BOGLIONI DAVIDE**, nato a Iseo (BS) il 15 febbraio 1964, residente a Provaglio d'Iseo (BS), in Via Monte Bianco n. 33, codice fiscale BGL DVD 64B15 E333C, cittadino italiano, Dirigente dell'Area finanziaria del Comune di Lonato; -----

**FORTINI GIORGIO**, nato a Tremosine (BS) l'8 aprile 1950, residente a Toscolano-Maderno (BS), in Via E. Fermi n. 24, codice fiscale FRT GRG 50D08 L372D, cittadino italiano, Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Lonato; -----

al solo scopo di accettare la carica di membri del Consiglio di Amministrazione non soci con quest'atto loro conferita. -----

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto convergono quanto segue. -----

a) Il Comune di Lonato dichiara di costituire una società a responsabilità limitata con unico socio sotto la seguente denominazione: -----

----- **"LONATO SERVIZI S.R.L."** -----

b) La società ha sede nel Comune di Lonato (BS). -----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese (art. 111-Ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) il socio mi dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in Piazza Martiri della Libertà n. 12. -----

c) La Società ha per oggetto le attività indicate all'art. 3 dello statuto sociale di cui infra. -----

d) Il capitale sociale viene fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio "COMUNE DI LONATO" che, come sopra rappresentato, dà atto di averlo versato presso la filiale di Brescia della Banca Popolare di Sondrio in data odierna ai sensi dell'art. 2464 - comma quarto - del codice civile, come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata da detto Istituto, ricevuta che, in copia conforme all'originale al n. 43.082 di mio repertorio in data odierna, allego al presente atto sotto la lettera **"B" (ALLEGATO "B")**, omessa la lettura per dispensa avutane dai componenti. -----

e) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

AGENZIA DELLE ENTRATE  
LONATO

Atto reg. il 2 novembre 2006

al n. 1138 Serie 1

Esibita attestazione

Cumulativa di Pagamento

comprensiva di €. 171,72

Depositato nel

Registro Imprese di

BRESCIA

il 8 novembre 2006

f) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 dicembre 2007.-----

g) La società verrà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri non soci, i quali resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.-----

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori BOTTURI FABRIZIO, BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO che, qui presenti, accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza. -----

Procedono seduta stante alla distribuzione delle cariche al loro interno così che all'unanimità Presidente viene nominato il signor BOTTURI FABRIZIO e Consiglieri i signori BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri previsti dallo statuto. -----

Agli amministratori spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

h) I membri del Consiglio di Amministrazione signori BOTTURI FABRIZIO, BOGLIONI DAVIDE e FORTINI GIORGIO vengono delegati ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché a ritirare - una volta iscritta la società - dalla Banca sopraccitata il capitale sociale come sopra versato, con facoltà di rilasciare quietanza a favore della medesima e con esonero della stessa e dei suoi funzionari da ogni responsabilità al riguardo. -----

i) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società si indica in Euro tremila virgola zero zero. -----

l) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolati dalle norme denominate "statuto" qui di seguito elencate. -----

## ----- STATUTO -----

### ----- Articolo 1 -----

#### ----- DENOMINAZIONE -----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata -----

#### ----- "LONATO SERVIZI S.R.L." -----

società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali. -----

Qualora la Società "LONATO SERVIZI S.R.L." assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. -----

La società può operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti. Non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara e non può partecipare ad altre società o enti. -----

### ----- Articolo 2 -----

#### ----- SEDE -----

1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile. -----

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti. -----

### ----- Articolo 3 -----

----- OGGETTO -----

1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori: -----

- servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico;  
- forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali; -----

- piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie; -----

- gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpati dall'Ente Locale; -----

- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi; -----

- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali; -----

- gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico; -----

- gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale. -----

- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari; -----

- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande; -----

- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: -----

\* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto, -----

\* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali; -----

\* attività di guardiania; -----

- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo: -----

\* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97; -----

\* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfezione, derattizzazione; -----

\* spazzamento e pulizia di strade e piazze. -----

\* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97; -----

- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestio-

ne della luce votiva; -----  
- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo: -----  
- installazione, cablaggio, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati; -----  
- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali; -----  
- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center; -----  
- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche; -----  
- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale; sostegno a progetti inerenti le tecnologie appropriate e la gestione dei rifiuti in paesi in via di sviluppo promossi da associazioni, gruppi di volontariato, missionari, agenzie internazionali.-----

I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore. -----

2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate. -----

3. La società ha per oggetto altresì: -----

\* il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice; -----

\* l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;

\* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria. -----

4. Resta preclusa alla società: -----

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;-----

- l'intermediazione mobiliare;-----

- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;-----

- l'erogazione del credito al consumo; -----

- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate. -----

Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate. -----

5. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero. -----

#### ----- Articolo 4 -----

#### ----- DURATA -----

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).- -----

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. -----

#### ----- Articolo 5 -----

#### ----- DOMICILIO - COMPROPRIETA' QUOTE -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.-----

----- Articolo 6 -----

----- CAPITALE E QUOTE SOCIALI -----

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00). -----
2. Potranno essere soci della Società: -----
  - a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari; -----
  - b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. a) o soggetti privati, in contemporanea alle norme vigenti. -----

----- Articolo 7 -----

----- TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO -----

1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato -----
2. La scelta dei soci privati è effettuata con procedure di evidenza pubblica. -----
3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto. -----
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. -----
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----
6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto. -----
7. Le quote sono liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo. -----
8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra. -----
9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo. ---
10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'of-

ferente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute. -----

12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. -----

13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società. -----

14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote -----

15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C. -

16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo: -----

- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci; -----

- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario); -----

- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale. -----

17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio. -----

#### ----- Articolo 8 -----

#### ----- RECESSO -----

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----

b) la trasformazione della società; -----

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

d) la revoca dello stato di liquidazione, -----

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto; -----

h) la fusione o la scissione della società. -----

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. -----

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie. -----

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la proroga del termine; -----

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. -

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. -----

6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -----

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. -----

9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. -----

10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso. -----

13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote. -----

14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. -----

15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. -----

16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute. -----

17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale ri-

chiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inop-  
tate. -----

18. Le quote inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche  
presso terzi con la procedura del gradimento. -----

19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha eserci-  
tato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utiliz-  
zando riserve disponibili. -----

20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assem-  
blea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o  
lo scioglimento della società. -----

21 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni  
dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie. -----

#### ----- Articolo 9 -----

#### ----- QUOTE SOCIALI -----

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da cia-  
scuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni  
sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.). --

2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costituti-  
vo della Società e al presente Statuto. -----

#### ----- Articolo 10 -----

#### ----- SOCIO UNICO -----

Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta ta-  
le unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2462  
comma secondo del Codice civile. -----

#### ----- Articolo 11 -----

#### ----- FINANZIAMENTI -----

1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbli-  
go di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo  
i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tem-  
po indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale. -----

#### ----- Articolo 12 -----

#### ----- VOTO IN ASSEMBLEA -----

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto  
vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.)

2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa ri-  
sultino regolarmente iscritti a libro soci. -----

#### ----- Articolo 13 -----

#### ----- RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare  
con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalla legge. --

#### ----- Articolo 14 -----

#### ----- ASSEMBLEA -----

1. L'assemblea è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione alme-  
no una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-  
zio sociale. -----

2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiu-  
sura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio  
consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura  
e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di



Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione. -----

3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto. -----

4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. -----

#### ----- Articolo 15 -----

#### ----- AVVISO DI CONVOCAZIONE -----

1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine. -----

2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea. -----

3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima. -----

4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, partecipi l'intero capitale sociale e gli organi amministrativi e di controllo siano presenti o siano informati della riunione (art. 2479-bis c.c.). -----

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato. -----

#### ----- Articolo 16 -----

#### ----- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA -----

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

#### ----- Articolo 17 -----

#### ----- ASSEMBLEA ORDINARIA -----

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. -----

3. In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

----- Articolo 18 -----

----- ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

----- Articolo 19 -----

----- PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea. -----

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto. -----

3. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio. -----

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale. -----

----- Articolo 20 -----

----- DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio; -----

2) nomina e revoca gli Amministratori e contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----

3) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci; -----

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione. -----

2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti: -----

1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l.. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.; -----

2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione; -----

3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività; --

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia per cui la legge preveda obbligatoriamente la redazione del verbale in forma notarile. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20 c.2 del presente statuto. -----

#### ----- Articolo 21 -----

##### ----- AMMINISTRAZIONE -----

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: -----

- a) da un Amministratore Unico -----
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. -----

Gli amministratori durano in carica per un triennio o sino a revoca o dimissioni, a seconda di quanto stabilisca l'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci. -----

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa. -----

3. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile. -----

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione. -----

#### ----- Articolo 22 -----

##### ----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea. -----

2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso. -----

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

#### ----- Articolo 23 -----

##### ----- DIVIETO DI CONCORRENZA -----

1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c. -----

#### ----- Articolo 24 -----

##### ----- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente purchè sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni

prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, sempre che sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi. -----

4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. -----

#### ----- Articolo 25 -----

##### ----- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. -----

3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

#### ----- Articolo 26 -----

##### ----- POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. L'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre tutti gli atti di l'amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dal presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea. -----

In particolare, l'organo amministrativo predispone i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è riservata all'assemblea ordinaria dei soci come indicato all'art.15, c.1, n.6. -----

#### ----- Articolo 27 -----

##### VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI -

1. Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie. -----

2. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. -----

3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

4. Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito al-

le principali novità normative e regolamentari relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo. -----

----- Articolo 28 -----

----- RAPPRESENTANZA -----

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.-----

----- Articolo 29 -----

----- DIRETTORE GENERALE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.-----

2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto. -----

----- Articolo 30 -----

----- CONTROLLO CONTABILE -----

1. Il controllo contabile sulla società, salvo che sia stato espressamente attribuito al collegio sindacale che in tal caso svolge le funzioni previste dalla legge, è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ. -----

----- Articolo 31 -----

----- ESERCIZIO SOCIALE -----

1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.-----

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e degli eventuali documenti accompagnatori. -----

----- Articolo 32 -----

----- RIPARTIZIONE UTILI -----

1. Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea. -----

----- Articolo 33 -----

----- CAUSE DI SCIoglIMENTO -----

1. Valgono per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.-----

----- Articolo 34 -----

----- CONTROVERSIE -----

1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto. -----

2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dal-

la richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. -----

3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. -----

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. -----

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni. -----

----- Articolo 35 -----

----- RINVIO ALLA LEGGE -----

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia. -----

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (A e B). -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, in calce e a margine con me Notaio. -----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su 26 (ventisei) facciate intere e parte della ventisettesima di 7 (sette) fogli uso bollo. -----

F.to Bocchio Mario

F.to Botturi Fabrizio

F.to Davide Boglioni

F.to Fortini Giorgio

F.to Marco Pozzoli Notaio L.S.



# Città di Lonato

PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato "A" all'atto del 27-10-06 Repertorio N. 43083/15825

COPIA

Pag. 1

DELIBERAZIONE N. 58

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA di 1^ CONVOCAZIONE seduta Pubblica

OGGETTO: Modifiche allo Statuto della costituenda Società "Lonato Servizi srl".

L'anno duemilasei addì ventotto del mese di settembre alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BOCCHIO MARIO	Sindaco	Presente	
LEONARDI VALENTINO	Consigliere	Presente	
TARDANI ROBERTO	Consigliere	Presente	
FACCHINETTI MIRVANO	Consigliere	Presente	
VIOLA AMALIA	Consigliere	Presente	
SILVESTRI VALERIO	Consigliere	Presente	
VANARIA ROBERTO	Consigliere	Presente	
PRANDINI ETTORE	Consigliere	Presente	
GALLERINI PIETRO	Consigliere	Presente	
ROSCIOLI ANTONIO	Consigliere	Presente	
FERRARINI NICOLA	Consigliere	Presente	
MARAI FULVIO	Consigliere	Presente	
ORIOLO DAVIDE	Consigliere	Presente	
PACE ALBERTO	Consigliere		assente
PERINI MORANDO	Consigliere		assente
BREDA ALBERTO	Consigliere	Presente	
MAGAGNOTTI MICHELA	Consigliere	Presente	
PAPA GIANCARLO	Consigliere		assente
MANTOVANI MANLIO	Consigliere	Presente	
PAPA OSCAR	Consigliere		assente
CONTIERO GIOVANNI	Consigliere	Presente	

Totali presenti N° 17 - Totali assenti N° 4


Assiste all'adunanza il Segretario Generale dott. Fabrizio Botturi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta, altresì presente l'Assessore esterno, Monica Zilioli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Bocchio Mario ai sensi dell'art. 1 - 2 comma della Legge n. 81/93 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 4 dell'ordine del giorno.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine oltre gli allegati.





# Città di Lonato

PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2006

**OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETA' "LONATO SERVIZI SRL".**

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il SINDACO si allontana dall'aula per cui risultano presenti n. 16 membri

UDITA la relazione introduttiva dell'assessore al patrimonio Antonio Roscioli, il quale ricorda che, con deliberazione Consiglio Comunale n. 96 del 14 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo Statuto della costituenda società "Lonato Servizi srl" per la gestione di servizi di pubblica utilità, alla cui costituzione finora non è stato possibile dare avvio, a causa delle scarse certezze in materia, derivanti dalle ripetute evoluzioni giurisprudenziali e legislative degli ultimi tempi, che inducono oggi l'amministrazione comunale ad apportare talune modifiche allo Statuto della società medesima;

CONSIDERATO che l'esternalizzazione di servizi, anche a società partecipate, costituisce una delle modalità attraverso le quali può avvenire il rispetto dei vincoli indotti dal "patto di stabilità" interno per l'anno 2006;

RICHIAMATA in particolare la L. 448/01 (legge finanziaria per l'anno 2002), la quale prevede che i Comuni si impegnino a promuovere opportune azioni dirette ad esternalizzare taluni servizi, al fine di realizzare economie di spesa e di migliorare l'efficienza gestionale nell'interesse pubblico;

VISTA la L. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223;



DATO ATTO che:

le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle Amministrazioni pubbliche, regionali e locali, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto, nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

Tali società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1, cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del Decreto-Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.

VISTA la bozza di Statuto modificato della costituenda società, comparato con lo Statuto approvato con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 96 adottata il 14 dicembre 2005, allegato sotto la lettera A) alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI gli artt. 183, comma 9, e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, dal dirigente dell'area economico finanziaria, dott. Davide Boglioni, nonché dal Segretario Generale, dott. Fabrizio Botturi, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi degli artt. 50 e 52 dello Statuto comunale;

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di numerosi consiglieri di cui all'allegato depositato agli atti,

astentisi dal voto n. 2 membri (BREDA e MAGAGNOTTI) su n. 16 consiglieri comunali presenti ed aventi diritto al voto,

con voti favorevoli. n. 13, contrari n. 1 (CONTIERO), espressi per appello nominale;

## DELIBERA

- 1) di apportare allo Statuto della Società "Lonato Servizi srl" le modifiche di cui allo schema comparato di Statuto allegato alla presente deliberazione sub(A);
- 2) di autorizzare la Giunta comunale – nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento stabiliti da questo collegio - all'adozione di eventuali modifiche di dettaglio allo bozza di Statuto, che si rendessero necessarie in sede di stipula del relativo atto notarile;
- 3) di conferire ampio mandato al Sindaco pro-tempore per ogni adempimento successivo e conseguente, finalizzato alla costituzione della società medesima;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione per appello nominale, dal seguente esito, immediatamente eseguibile ai sensi di legge:

**ASTENUTI**                    **N. 3 (BREDÀ, CONTIERO e MAGAGNOTTI)**

**VOTANTI**                    **N. 13**

**FAVOREVOLI**            **N. 13**

# STATUTO DELLA SOCIETA'

## LONATO SERVIZI S.R.L.

STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC 96 DEL 14.12.2005	STATUTO PROPOSTO PER L'APPROVAZIONE
--	--

Articolo 1 DENOMINAZIONE	Articolo 1 DENOMINAZIONE
<p>1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "LONATO SERVIZI" in breve "LONATO SERVIZI", società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali. Qualora la Società "LONATO SERVIZI" assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.</p>	<p>1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "LONATO SERVIZI S.R.L." società a prevalente capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali. Qualora la Società "LONATO SERVIZI S.R.L." assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società può operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti. Non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.</p>




<p align="center"><b>Articolo 2</b></p> <p align="center"><b>SEDE</b></p>	<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center">SEDE</p>
<p>1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.</p> <p>2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.</p>	<p>1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.</p> <p>2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.</p>

<p align="center"><b>Articolo 3</b></p> <p align="center"><b>OGGETTO</b></p>	<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">OGGETTO</p>
<p>1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico;</li> <li>- forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali;</li> <li>- piscine comunali ed altri</li> </ul>	<p>1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico;</li> <li>- forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali;</li> <li>- piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie;</li> </ul>

<p>impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie;</p> <p>- gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpati dall'Ente Locale;</p> <p>- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;</p> <p>- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali;</p> <p>- gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico;</p> <p>- gestione integrale degli arredi urbani, che incidono</p>	<p>- gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpati dall'Ente Locale;</p> <p>- servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;</p> <p>- ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali;</p> <p>- gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico;</p> <p>- gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.</p> <p>- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;</p> <p>- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;</p> <p>- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e</p>
---	---

<p>arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.</p> <p>- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;</p> <p>- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande ad enti o istituzioni pubbliche o di carattere pubblico;</p> <p>- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,</p> <p>* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;</p> <p>* attività di guardiania;</p> <p>attività connesse all'igiene ambientale a</p>	<p>strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,</p> <p>* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;</p> <p>* attività di guardiania;</p> <p>- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:</p> <p>* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;</p> <p>* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione;</p> <p>* spazzamento e pulizia di strade e piazze.</p> <p>* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico</p>
---	---

<p>all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:</p> <p>* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto anche in conto terzi, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;</p> <p>* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione;</p> <p>* spazzamento e pulizia di strade e piazze.</p> <p>* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per</p>	<p>di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;</p> <p>- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;</p> <p>- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo:</p> <p>- installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;</p> <p>- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;</p> <p>- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;</p> <p>- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di</p>
---	---



<p>impianti di discarica per rifiuti pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;</p> <p>- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;</p> <p>- esecuzione di servizi funerari ed espletamento di tutte le prestazioni connesse e conseguenti, in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il pubblico servizio di trasporti funebri e delle attività di onoranze funebri, la vendita di casse, l'addobbo di camere ardenti, il trasporto di salme sia in Italia che all'estero, le traslazioni, imbalsamazioni, esumazioni e cremazioni, la pubblicazione di necrologi e di partecipazioni, la</p>	<p>sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;</p> <p>- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale; sostegno a progetti inerenti le tecnologie appropriate e la gestione dei rifiuti in paesi in via di sviluppo promossi da associazioni, gruppi di volontariato, missionari, agenzie internazionali.</p> <p>I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.</p> <p>2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.</p> <p>3. La società ha per oggetto altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice;</li> <li>* l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;</li> <li>* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e</li> </ul>
--	---



<p>e di partecipazioni, la vendita di fiori e di ornamenti per tomba, lapidi e marmi; la società potrà inoltre noleggiare macchine da autorimessa per svolgimento dei servizi sopra indicati nonché espletare tutte le pratiche concernenti le suddette attività;</p> <p>- attività connesse ai servizi energetici. A titolo esemplificativo:</p> <p>* acquisto, produzione, trasporto, trattamento, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e cessione del gas ed attività collaterali per qualsiasi uso destinati;</p> <p>* acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e cessione di energia elettrica, termica e frigorigena - anche a mezzo di cogenerazione e teleriscaldamento;</p> <p>* servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei macchinari;</p> <p>* la progettazione, realizzazione, manutenzione</p>	<p>fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.</p> <p>4. Resta preclusa alla società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;</li> <li>- l'intermediazione mobiliare;</li> <li>- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;</li> <li>- l'erogazione del credito al consumo;</li> <li>- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.</li> </ul> <p>Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.</p> <p>5. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.</p>
---	--

e gestione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e gas con i vari sistemi tecnologici;

- installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;
- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;
- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;
- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche commissionate da enti pubblici o privati o realizzazione in proprio;
- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale;



tutte le attività  
(produttive, commerciali e  
di qualsiasi genere) delle  
società controllate e/o  
partecipate svolgenti  
attività industriale e di  
servizi e qualunque  
attività di ausilio e di  
supporto a detta società,  
sotto il profilo economico,  
finanziario, amministrativo  
organizzativo (quali a  
titolo esemplificativo, la  
definizione delle linee  
guida dei piani di sviluppo  
delle società controllate,  
la definizione degli  
obiettivi e delle linee  
guida per lo sviluppo di  
forme di integrazioni del  
gruppo con altre imprese,  
la definizione delle  
politiche generali di  
sviluppo delle attività di  
gruppo e delle politiche di  
investimento di gruppo);  
\* il finanziamento anche  
sotto forma di leasing;  
\* il coordinamento tecnico  
ed economico delle aziende  
industriali e commerciali e  
di servizi cui è  
interessata;  
\* la compravendita, la  
negoziazione, il  
collocamento,  
l'amministrazione, la  
gestione e la custodia di

quote societarie e di titoli pubblici e privati; l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e La utilizzazione in genere di immobili;

\* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie come il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di operazioni di obbligazioni di terzi e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

\* Partecipare a gare d'appalto, in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti anche in associazioni temporanee d'impresa.

5. Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;

- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.

6. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

7. Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di comuni che non sono soci, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.

8. La società potrà realizzare i servizi di cui al comma 1 del presente articolo anche verso soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, purché per entità residuali rispetto all'attività

complessivamente esercitata.

<p><b>Articolo 4</b> <b>DURATA</b></p> <p>1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-</p> <p>2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p>	<p><b>Articolo 4</b> <b>DURATA</b></p> <p>1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-</p> <p>2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.</p>
--	--



<p><b>Articolo 5</b> <b>DOMICILIO - COMPROPRIETA'</b> <b>QUOTE</b></p> <p>1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.</p>	<p><b>Articolo 5</b> <b>DOMICILIO - COMPROPRIETA'</b> <b>QUOTE</b></p> <p>Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.</p>
---	--

<p><b>Articolo 6</b> <b>CAPITALE E QUOTE SOCIALI</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00),</p>	<p><b>Articolo 6</b> <b>CAPITALE E QUOTE SOCIALI</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).</p> <p>2. Potranno essere soci della</p>
--	---

<p>2. Potranno essere soci della Società:</p> <p>a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;</p> <p>b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub a) o soggetti privati, in ottemperanza alle norme delle leggi vigenti.</p>	<p>Società:</p> <p>a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;</p> <p>b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. a) o soggetti privati, in contemperanza alle norme vigenti.</p>
---	---


<p>Articolo 7</p> <p><b>TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO</b></p>	<p>Articolo 7</p> <p><b>TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO</b></p>
<p>1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 6 comma, oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato</p> <p>2. La scelta dei soci privati è effettuata a seguito procedura a evidenza pubblica.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in</p>	<p>1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato</p> <p>2. La scelta dei soci privati è effettuata con procedure di evidenza pubblica.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.</p> <p>4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute</p>



<p>materia e del presente Statuto.</p>	<p>rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.</p>
<p>4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.</p>	<p>5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>
<p>5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art.2441 del Codice civile.</p>	<p>6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.</p>
<p>6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.</p>	<p>7. Le quote sono liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>7. Le quote sono liberamente cedibili a</p>	<p>8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra.</p>
	<p>9. La prelazione è quindi</p>

<p>liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.</p>	<p>disciplinata ai successivi commi del presente articolo.</p>
<p>8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra.</p>	<p>10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle</p>
<p>9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo.</p>	
<p>10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie quote ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio</p>	

<p>Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.</p>	<p>proposte di acquisto pervenute.</p>
<p>11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.</p>	<p>12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p> <p>13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società.</p> <p>14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote</p> <p>15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per</p>



<p>12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle quote possedute, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p>	<p>trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C.</p>
<p>13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società.</p>	<p>16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci;</li> <li>- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario);</li> <li>- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e</li> </ul>
<p>14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, delle maggioranze delle quote</p>	

<p>delle quote</p> <p>15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione od il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria, è fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2355-bis e 2437/seguinti C.C.</p> <p>16. Le quote sono trasferibili liberamente</p>	<p>collaterale.</p> <p>17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio.</p>
--	---

<p>(senza il rispetto delle formalità suindicate) solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con consenso unanime preventivo scritto dei soci;</li> <li>- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario);</li> <li>- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale.</li> </ul> <p>17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio.</p>	
--	--

<p align="center"><b>Articolo 8</b></p> <p align="center"><b>RECESSO</b></p> <p>1. Hanno diritto di</p>	<p align="center">Articolo 8</p> <p align="center">RECESSO</p> <p>1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso</p>
---	--

recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione,

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione,

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

h) la fusione o la scissione della società.


2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica



<p>3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.</p> <p>4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:</p> <p>a) la proroga del termine;</p> <p>b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano.</p> <p>6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.</p>	<p>o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.</p> <p>5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano.</p> <p>6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.</p> <p>7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p> <p>8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p> <p>9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.</p> <p>10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.</p> <p>11. Il recesso non può essere esercitato e, se già</p>
--	---



<p>recesso viene esercitato.</p> <p>7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p> <p>8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.</p> <p>9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.</p> <p>10. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.</p> <p>11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso.</p> <p>13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il</p>	<p>esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.</p> <p>12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso.</p> <p>13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.</p> <p>14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p> <p>15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui</p>
---	---

<p>amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.</p>	<p>circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.</p>
<p>14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.</p>	<p>16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.</p>
<p>15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza</p>	<p>17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptate.</p> <p>18. Le quote inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento.</p> <p>19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili.</p> <p>20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo scioglimento della società.</p> <p>21. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.</p>



<p>l'eventuale trasformazione o lo scioglimento della società.</p> <p>21 Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.</p>	
--	--

<p>Articolo 9</p> <p><b>QUOTE SOCIALI</b></p>	<p>Articolo 9</p> <p><b>QUOTE SOCIALI</b></p>
<p>1. Le quote sono nominative e indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.</p> <p>La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.</p>	<p>1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.).</p> <p>2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.</p>

<p>Articolo 10</p> <p><b>SOCIO UNICO</b></p>	<p>Articolo 10</p> <p><b>SOCIO UNICO</b></p>
<p>1. Quando le quote risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge</p>	<p>Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2462 comma secondo del Codice civile.</p>

<p>previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2362 del Codice civile.</p>	
---	--


<p><b>Articolo 11</b> <b>PATRIMONI DESTINATI</b></p> <p>1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.</p> <p>2. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto.</p>	<p><b>Articolo 11</b> <b>FINANZIAMENTI</b></p> <p>1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.</p>
--	--

<p><b>Articolo 12</b> <b>FINANZIAMENTI</b></p> <p>1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.</p>	<p><b>Articolo 12</b> <b>VOTO IN ASSEMBLEA</b></p> <p>1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.)</p> <p>2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti a libro soci.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</b></p> <p>1. Ogni quota ha diritto ad un voto per ogni multiplo di un euro.</p> <p>2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di quote aventi il diritto di voto.</p> <p>3. Se i partecipanti all'Assemblea, regolarmente titolari di quote, non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.</p> <p>4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalle leggi applicabili.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</b></p> <p>Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'assemblea ordinaria è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'assemblea è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni</p>
--	--

<p>volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Essa sarà inoltre convocata in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p> <p>4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p>	<p>dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod civ. le ragioni della dilazione.</p> <p>3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p> <p>4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.</p>
--	---



<p><b>Articolo 15</b></p> <p><b>AVVISO DI CONVOCAZIONE</b></p> <p>1. La convocazione</p>	<p><b>Articolo 15</b></p> <p><b>AVVISO DI CONVOCAZIONE</b></p> <p>1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per</p>
--	--

<p>dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci. agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.</p> <p>2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.</p> <p>3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.</p> <p>4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p>dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.</p> <p>2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.</p> <p>3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.</p> <p>4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, partecipi l'intero capitale sociale e gli organi amministrativi e di controllo siano presenti o siano informati della riunione (art. 2479-bis c.c.).</p> <p>5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.</p>
--	--



5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

**Articolo 16**

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al

**Articolo 16**

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA**


1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

<p>soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
--	--

<p><b>Articolo 17</b> <b>ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p>	<p><b>Articolo 17</b> <b>ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p>
<p>1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.</p> <p>3. In seconda convocazione</p>	<p>1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.</p> <p>3. In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,</p>

<p>delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p>	<p>qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p>
--	---



<p><b>Articolo 18</b> <b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>	<p><b>Articolo 18</b> <b>ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p>1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>
--	--

<p><b>Articolo 19</b> <b>PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE</b></p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.</p> <p>3. L'Assemblea nomina il</p>	<p><b>Articolo 19</b> <b>PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE</b></p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.</p> <p>3. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e</p>
--	--

Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.


5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

Articolo 20	Articolo 20
<p><b>DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</b></p>	<p><b>DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</b></p>
<p>1. L'Assemblea ordinaria:</p>	<p>1. L'Assemblea ordinaria:</p>
<p>1) approva il bilancio;</p>	<p>1) approva il bilancio;</p>
<p>2) nomina e revoca gli Amministratori</p>	<p>2) nomina e revoca gli Amministratori e contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p>
<p>contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p>	<p>del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p>
<p>3) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;</p>	<p>3) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;</p>
<p>4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p>	<p>4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p>
<p>5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p>	<p>5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p>
<p>6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:</p>	<p>7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p>
<p></p>	<p>8) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p></p>	<p>2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:</p>
<p></p>	<p>1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l..</p>
<p></p>	<p>2) Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione</p>

<p>1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.;</p>	<p>indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.;</p>
<p>2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;</p>	<p>2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;</p>
<p>3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra</p>	<p>3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra</p>

materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20 c.2 del presente statuto.



<p align="center"><b>Articolo 21</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 21</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Gli amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.</p> <p>2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione</p>	<p>1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:</p> <p>a) da un Amministratore Unico</p> <p>b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un triennio o sino a revoca o dimissioni, a seconda di quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci.</p> <p>2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale</p>

dell'Assemblea stessa.	deliberato dall'Assemblea
3. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile.	all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dai soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.	3. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile.
	4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dai soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.

<b>Articolo 22</b> <b>CONSIGLIO DI</b> <b>AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Articolo 22</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.	1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.
2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.	2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un	3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
	4. Oltre a quanto previsto



<p>Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>dell'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>
---	---

<p><b>Articolo 23</b></p> <p><b>DIVIETO DI CONCORRENZA</b></p> <p>1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.</p>	<p><b>Articolo 23</b></p> <p><b>DIVIETO DI CONCORRENZA</b></p> <p>1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.</p>
---	---

<p><b>Articolo 24</b></p> <p><b>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.</p> <p>2. La convocazione del</p>	<p><b>Articolo 24</b></p> <p><b>FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.</p> <p>2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettere raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente.</p>
---	---

<p>Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente, spedito a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco non chiuso delle materie da trattare.</p> <p>3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da</p>	<p>facsimile o mezzo equivalente purché sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, sempre che sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in</p>
--	--

<p>essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>	<p>cui si trovano il Presidente ed il segretario.</p>
---	---



<p><b>Articolo 25</b></p> <p><b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>	<p><b>Articolo 25</b></p> <p><b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
<p>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità</p>	<p>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere</p>

<p>ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>
---	--

<p align="center"><b>Articolo 25</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 26</b></p>
<p align="center"><b>DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato,</p>	<p align="center"><b>POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. L'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre tutti gli atti di l'amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dal presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea.</p> <p>In particolare, l'organo amministrativo predispone i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è riservata</p>

<p>anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p>	<p>all'assemblea ordinaria dei soci come indicato all'art.15, c.1, n.6.</p>
---	---


<p><b>Articolo 27</b></p> <p><b>VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI</b></p>	<p><b>Articolo 27</b></p> <p><b>VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI</b></p>
<p>1. Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie.</p> <p>2. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidents, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al</p>	<p>1. Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie.</p> <p>2. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito</p>

<p>almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito alle principali novità normative e regolamentari relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.</p>	<p>alle principali novità normative e regolamentari relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.</p>
---	---

<p><b>Articolo 28</b> <b>RAPPRESENTANZA</b></p> <p>1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.</p>	<p><b>Articolo 28</b> <b>RAPPRESENTANZA</b></p> <p>1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.</p>
---	---

<p><b>Articolo 29</b> <b>DIRETTORE GENERALE</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità</p>	<p><b>Articolo 29</b> <b>DIRETTORE GENERALE</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della</p>
--	---

<p>tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.</p>	<p>affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.</p>
--	--



<p><b>Articolo 30</b> <b>CONTROLLO CONTABILE</b></p> <p>1. Il controllo contabile sulla società, salvo che sia stato espressamente attribuito al collegio sindacale, è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.</p>	<p><b>Articolo 30</b> <b>CONTROLLO CONTABILE</b></p> <p>1. Il controllo contabile sulla società, salvo che sia stato espressamente attribuito al collegio sindacale che in tal caso svolge le funzioni previste dalla legge, è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.</p>
---	---

<p><b>Articolo 31</b> <b>ESERCIZIO SOCIALE</b></p> <p>1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al</p>	<p><b>Articolo 31</b> <b>ESERCIZIO SOCIALE</b></p> <p>1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno</p>
--	---

<p>dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p>	<p>(31) dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e degli eventuali documenti accompagnatori.</p>
---	--

<p><b>Articolo 31</b></p> <p><b>ESERCIZIO SOCIALE</b></p>	<p><b>Articolo 32</b></p> <p><b>RIPARTIZIONE UTILI</b></p>
<p>1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.</p>	<p>1. Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.</p>

<p><b>Articolo 31</b></p> <p><b>ESERCIZIO SOCIALE</b></p>	<p><b>Articolo 33</b></p> <p><b>CAUSE DI SCIoglIMENTO</b></p>
<p>1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla</p>	<p>1. Valgono per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.</p>



redazione del bilancio.

<b>Articolo 34</b> <b>CONTROVERSIE</b>	<b>Articolo 34</b> <b>CONTROVERSIE</b>
<p>1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.</p> <p>2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.</p> <p>2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.</p> <p>3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio</p>

Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono

costituire il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.



# **STATUTO DELLA SOCIETA'** **LONATO SERVIZI S.R.L.**

**CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 28.9.2006**

## Articolo 1

### DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

**"LONATO SERVIZI S.R.L."**

società a prevalenza capitale pubblico locale per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici degli enti locali.

Qualora la Società "LONATO SERVIZI S.R.L." assuma direttamente la titolarità del servizio in qualità di società a capitale interamente pubblico, gli enti pubblici titolari del capitale sociale eserciteranno sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società può operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti. Non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società o enti.

## Articolo 2

### SEDE

1. La società ha sede in Comune di Lonato all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.


2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, rappresentanze anche all'estero, meri uffici amministrativi e stabilimenti.

### Articolo 3

#### OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità, anche attraverso la modalità organizzativa denominata del "global service", nei settori:
- servizio idrico integrato, interventi sul reticolo minore e sull'assetto idrogeologico;
  - forestazione e cura delle aree boschive, gestione dei parchi e delle riserve naturali;
  - piscine comunali ed altri impianti sportivi, ivi compresi i servizi accessori e connessi quali, a mero titolo esemplificativo, bar, ristoranti, pizzerie;
  - gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali via via accorpatis dall'Ente Locale;
  - servizi integrati di mobilità: trasporto urbano ed extraurbano, attività di noleggio con autobus, attività complementari al trasporto di persone, quali i trasporti scolastici e per i disabili gestione di parcheggi ed aree di sosta ed altre attività volte al servizio della mobilità; attività di officina per riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi;
  - ripristini e manutenzioni stradali ivi compresa la manutenzione della segnaletica stradale, le attività di asfaltatura e manutenzione ordinaria dei fondi stradali;
  - gestione dei parcheggi e dei parcometri, servizi alla circolazione e viabilità come ausiliari del traffico;
  - gestione integrale degli arredi urbani, che incidono sugli impianti pubblicitari, ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

- organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;
- organizzazioni e gestione mense finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande;
- gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- \* gestione del rapporto con gli eventuali inquilini, per quanto riguarda la riscossione dei canoni di affitto,
- \* manutenzione d'impianti elettrici, idraulici, manutenzioni meccaniche, piccoli lavori edili, lavori di carpenteria e muratura, pulizie, sgomberi, tinteggiatura di locali;
- \* attività di guardiania;
- attività connesse all'igiene ambientale a titolo meramente esemplificativo:
- \* gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali e assimilati, inclusa la raccolta anche differenziata e trasporto, recupero, trattamento e smaltimento di cui al D.lgs. 22/97;
- \* attività di espurgo di pozzi neri, bonifica, sanificazione disinfestazione, derattizzazione;
- \* spazzamento e pulizia di strade e piazze.
- \* gestione di impianti fissi, propri e di titolarità di terzi, gestione di stazioni di trasferimento e di stazioni di rifiuti raccolti in modo differenziato di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti; di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati; gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali; di impianti di discarica per rifiuti



pericolosi; di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D. Lgs. 22/97;

- attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali comprendenti lo sfalcio del verde, la pulizia delle aree, le operazioni cimiteriali di gestione della luce votiva;
- attività connesse ai servizi energetici. A titolo meramente esemplificativo:
- installazione, cabiatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati;
- servizio di manutenzione, realizzazione e progettazione verde pubblico, forestazione, gestione e manutenzione delle aree boschive, delle riserve e dei parchi naturali;
- servizio di gestione integrata di centrali operative di pronto intervento, anche attraverso il servizio di call center;
- studi di fattibilità, progetti di intervento, consulenze, progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale; redazione di studi e ricerche;
- realizzazione di centri di documentazione, ecoistituti, siti web in materia ambientale; sostegno a progetti inerenti le tecnologie appropriate e la gestione dei rifiuti in paesi in via di sviluppo promossi da associazioni, gruppi di volontariato, missionari, agenzie internazionali.

I servizi affidati alla società andranno svolti nel rispetto delle normative nazionali e regionali di settore.

2. La società può, inoltre, svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate.

3. La società ha per oggetto altresì:

- \* il finanziamento anche sotto forma di leasing quale utilizzatrice;
- \* l'acquisto, la vendita, la permuta, la lottizzazione, la costruzione, la locazione, l'affitto, l'amministrazione la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili propri;
- \* la società può inoltre esercitare ogni altra attività e compiere qualsiasi operazione necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni finanziarie, il rilascio di avalli e fidejussioni e l'assunzione di mutui passivi con garanzia ipotecaria.

4. Resta preclusa alla società:

- la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio;
- l'intermediazione mobiliare;
- l'attività finanziaria rivolta al pubblico;
- l'erogazione del credito al consumo;
- l'esercizio di tutte quelle attività che secondo la legge sono riservate.

Le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni e/o l'iscrizione in albi o registri, possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni si siano verificate.

5. Tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale possono essere esercitate dalla società sia in Italia che all'estero.

#### Articolo 4

##### DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta).-



2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

#### Articolo 5

##### DOMICILIO - COMPROPRIETA' QUOTE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. In caso di comproprietà di una quota si applica l'art.2347 del Codice Civile.

#### Articolo 6

##### CAPITALE E QUOTE SOCIALI

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

2. Potranno essere soci della Società:

- a) i Comuni che intendono affidare alla società i servizi di cui sono titolari;
- b) altri soggetti pubblici diversi da quelli sub. a) o soggetti privati, in contemperanza alle norme vigenti.

#### Articolo 7


##### TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - GRADIMENTO

1. L'ingresso di nuovi soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con offerta di quote di nuova emissione a terzi ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., oppure a seguito di cessione di una parte delle quote possedute dal Comune di Lonato

2. La scelta dei soci privati è effettuata con procedure di evidenza pubblica.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con decisione dei soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente Statuto.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
6. L'alienazione di più della metà meno una delle quote possedute, da parte dei Comuni dai quali la Società ha ottenuto in affidamento diretto la gestione di uno dei servizi pubblici indicati all'articolo 3 comporta la cessazione dell'affidamento diretto.
7. Le quote sono liberamente cedibili a terzi, fatto salvo il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei soci e quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
8. Tenuto conto delle finalità sociali e di pubblico servizio perseguite dalla società, la prelazione sorge sia in caso di cessione a titolo oneroso che a titolo gratuito. Inoltre, in dipendenza delle stesse finalità, la prelazione sarà esercitata al prezzo massimo determinato secondo equità, d'accordo tra le parti o con la procedura di cui infra.
9. La prelazione è quindi disciplinata ai successivi commi del presente articolo.
10. PRELAZIONE. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) la propria quota ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del



capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. informare il Presidente del Consiglio di amministrazione della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente debbono manifestare (a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di amministrazione) la propria incondizionata volontà ad acquistare le quote o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

12. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alla quota posseduta, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

13. Nel caso in cui il corrispettivo chiesto per la cessione venga considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione e non si trovi accordo tra le parti, detto corrispettivo verrà fissato mediante procedura prevista dall'art.8, in materia di recesso dalla società.

14. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di amministrazione, che il

trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della maggioranza delle quote

15. GRADIMENTO. Nel caso i soci non intendano esercitare la prelazione, essi potranno indicare un altro acquirente che sia loro più gradito rispetto a quello indicato dal socio cedente, nelle forme e termini suindicati. Il gradimento vale anche per trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito e comunque per ogni fattispecie per cui non si renda applicabile la prelazione; in tutti i detti casi gli eredi/donatari/cessionari non graditi dovranno essere liquidati del valore delle quote ovvero dovrà essere trovato un acquirente. La liquidazione ed il prezzo verranno fatti ai sensi del successivo articolo. Il gradimento verrà espresso dai soci in assemblea con la maggioranza prevista per la deliberazione dell'assemblea ordinaria. E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 del C.C.

16. Le quote sono trasferibili liberamente (senza il rispetto delle formalità suindicate) solo:

- se trasferite dal Comune di Lonato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo con consenso unanime preventivo scritto dei soci;
- in caso di intestazione per la sola gestione a società fiduciaria autorizzata ai sensi di legge o in caso di reintestazione agli effettivi proprietari da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario);
- in caso di successione mortis causa a favore del coniuge, di fratelli/sorelle, di genitori, di figli, di nipoti in linea retta e collaterale.

17. Prelazione e gradimento spettano anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci

hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra; la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denunziatio.

### Articolo 8

#### RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione,

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

h) la fusione o la scissione della società.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. I soci hanno altresì diritto di recedere in caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

4. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

5. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano.

6. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione della generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.


8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

9. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

10. Dall'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12. Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il diritto di recesso.



13. Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

14. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

15. Qualora il socio che esercita il recesso contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

16. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute.

17. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoptate.

18. Le quote inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi con la procedura del gradimento.

19. In caso di mancato collocamento delle quote, le quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili.

20. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e l'eventuale trasformazione o lo scioglimento della società.

21. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

#### Articolo 9

##### QUOTE SOCIALI

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468 c.c.).

2. La qualità di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto.

#### Articolo 10

##### SOCIO UNICO

Quando le partecipazioni risultano appartenere ad un solo ente pubblico o muta tale unico socio, si applicano le previsioni di legge ed in particolare l'articolo 2462 comma secondo del Codice civile.

#### Articolo 11

##### FINANZIAMENTI

1. I soci potranno finanziare la società e la società potrà acquistare fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legge. I finanziamenti potranno anche essere infruttiferi, a tempo indeterminato e non proporzionali alla quota di capitale.



## Articolo 12

### VOTO IN ASSEMBLEA

1. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione (art. 2479 comma quinto c.c.)

2. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti a libro soci.

## Articolo 13

### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.

## Articolo 14

### ASSEMBLEA

1. L'assemblea è regolarmente convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, il Consiglio di Amministrazione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

3. Essa sarà inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

#### Articolo 15

##### AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fatto pervenire ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai sindaci ovvero tramite telefax da spedirsi ai soci, agli amministratori ed ai sindaci entro lo stesso termine.

2. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della convocazione dell'Assemblea.

3. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima.

4. L'Assemblea sarà altresì validamente costituita qualora, pur senza formalità di convocazione, partecipi l'intero capitale sociale e gli organi amministrativi e di controllo siano presenti o siano informati della riunione (art. 2479-bis c.c.).

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

#### Articolo 16

##### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA PER TELE/VIDEO CONFERENZA

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 17

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
2. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.
3. In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

#### Articolo 18

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA



1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### Articolo 19

##### PRESIDENZA ALLE ASSEMBLEE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in via vicaria dal Vicepresidente, oppure, in mancanza di entrambi, dalla persona eletta dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto degli soci a partecipare all'Assemblea, dirige la discussione e stabilisce le modalità della votazione, fatta esclusione del voto segreto.

3. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventuali scrutatori, questi ultimi da scegliere tra i soci o tra i Sindaci. Il verbale sarà redatto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Il verbale dovrà essere redatto senza indugio e dovrà indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; dovrà altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e dovrà consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale dovranno essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

6. Qualunque socio potrà prendere visione del verbale delle Assemblee nell'ufficio indicato dal Presidente, decorsi almeno dieci giorni dalla data del verbale.

#### Articolo 20

## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

### 1. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli Amministratori e contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione; nomina i Sindaci e fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, e nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina i compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 6) approva il Piano industriale o di sviluppo strategico sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

### 2. L'Assemblea ordinaria autorizza l'organo amministrativo all'esecuzione dei seguenti atti:

- 1) acquisto di partecipazioni in società delle quali già non detenga direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale, allorché l'investimento superi il 25% del capitale sociale di Lonato Servizi S.r.l.. Costituzione di società e partecipazione ad aumenti di capitale sono equiparati all'acquisto. Si ha detenzione indiretta quando la partecipazione è posseduta da altre società controllate da Lonato Servizi S.r.l.;
- 2) cessione di partecipazioni quando questo comporta la perdita del controllo della società partecipata. La rinuncia ai diritti di opzione è equiparata a cessione;
- 3) l'acquisizione o la cessioni o l'affitto di aziende e di rami d'azienda o di attività;

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia per cui la legge preveda obbligatoriamente la redazione del verbale in forma notarile. In concorso con la competenza assembleare spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 20 c.1 del presente statuto.

#### Articolo 21

##### AMMINISTRAZIONE

1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico


b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori durano in carica per un triennio o sino a revoca o dimissioni, a seconda di quanto stabilisca l'Assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina che resta invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

3. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 2389, comma 3, codice civile.

4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di



Amministrazione e dovrà essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione decaduto potrà compiere i soliti atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che viene nominato dall'Assemblea.
2. In sua assenza la presidenza viene assunta dal vice presidente o da altro amministratore designato dai presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio stesso.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 1 cod.civ., al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23

DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.

Articolo 24

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario e comunque con cadenza almeno semestrale,

oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da due membri del collegio sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, facsimile o mezzo equivalente purchè sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti a ciascun Amministratore, di norma cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante fax, telegramma, e-mail o altro mezzo scritto, sempre che sia consentita la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 24 ore prima. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.

4. Le riunioni del consiglio Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

#### Articolo 25

#### DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nei verbali devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Articolo 26

##### POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, mentre tutti gli atti di l'amministrazione straordinaria devono essere autorizzati dall'assemblea, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente del presente statuto all'autorizzazione dell'Assemblea.

In particolare, l'organo amministrativo predispone i piani industriali e di sviluppo strategico contenenti le linee guida generali, le politiche e gli obiettivi che intendono perseguire nei propri mandati. L'approvazione e modifica dei piani industriali e di sviluppo strategico è riservata all'assemblea ordinaria dei soci come indicato all'art.15, c.1, n.6.

#### Articolo 27

VICE PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente, che svolga funzioni vicarie.

2. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

3. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli organi delegati riferiscono, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito alle informazioni richieste dall'art. 2381 cod.civ e dalle altre disposizioni di legge applicabili, nonché in merito alle principali novità normative e regolamentari relative sia alla funzione di amministratore sia al settore dell'attività del gruppo.

#### Articolo 28


##### RAPPRESENTANZA

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega a loro conferita.

#### Articolo 29

##### DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore generale, con mandato di tre anni rinnovabili, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali al quale viene affidata la conduzione della Società e la



rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del direttore generale in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto.

#### Articolo 30

##### CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile sulla società, salvo che sia stato espressamente attribuito al collegio sindacale che in tal caso svolge le funzioni previste dalla legge, è attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Restano salve le speciali incompatibilità previste dall'art. 2409 quinquies, comma 1 cod. civ.

#### Articolo 31

##### ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e degli eventuali documenti accompagnatori.

#### Articolo 32

##### RIPARTIZIONE UTILI

1. Gli utili netti, dedotta la quota stabilita dalla legge per la riserva legale, saranno destinati secondo le deliberazioni assunte dall'assemblea.

#### Articolo 33

## CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. Valgono per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione della società, le norme degli articoli 2484 e seguenti del Codice civile.

### Articolo 34

## CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle che potranno insorgere fra la Società ed i soci o aventi causa, fra l'amministratore o gli amministratori ed i liquidatori in sede di interpretazione, applicazione o risoluzione del presente Statuto.

2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società.

3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio Arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono recedere dalla società entro i successivi novanta giorni.

#### Articolo 35

#### RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.



**Città di Lonato**  
PROVINCIA DI BRESCIA

Pag. 5

Letto, approvato e sottoscritto

p. IL PRESIDENTE  
IL VICESINDACO  
Antonio Roscioli

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Fabrizio Botturi

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 12.011.2006 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U. n. 267/00). N. R.P. RPA.

Addi, 12.011.2006

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
Michele Spazzini

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 12.011.2006

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
(Michele Spazzini)



Allegato "B" all'atto del 29-10-06 Napoletano N. 43083/15825 11619-2262-33344



**Banca Popolare di Sondrio**

FILIALE DI BRESCIA

data 27/10/2006

**SOCIETA' COSTITUENDE**

**RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DELL'INTERO CAPITALE**

SOCIETA' COSTITUENDA: LONATO SERVIZI SRL

(denominazione e ragione sociale)

SRL LONATO-PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 12 50.000,00  
 (sigla) (sede) (scopo sociale)

Euro CINQUANTAMILA/00  
 (capitale in denaro)

Il Signor BOGLIONI DAVIDE residente in PROVAGLIO D'ISEO

via MONTE BIANCO, 33

ha oggi versato in queste casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'art. 2342 C.C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)

2464 C.C. (per la costituzione di Soc. a resp. limitata)

la somma sottoindicata rappresentante



**SOCI SOTTOSCRITTORI**

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE LEGALE	LUOGO E DATA DI NASCITA O DI COSTITUZIONE	INDIRIZZO O SEDE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL DEPOSITO
COMUNE DI LONATO	BOCCHIO MARIO	DESENZANO DEL GARDA (BS) 27/10/2006	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12-LONATO (BS)	50.000,00
AMMONTARE COMPLESSIVO VERSATO				Euro 50.000,00

(diconsi Euro cinquantamila/00)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
 Filiale di Brescia

IL DIRETTORE

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 € 1,81  
 Banca Popolare di Sondrio  
 00017849 00006371 W00JY001  
 00007377 16/03/2006 17:23:14  
 0001-00005 225FF8EBA361F41F  
 0 1 05 135842 729 4

**AVVERTENZE**

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento delle somme alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perchè a norma di Legge le somme versate dovranno essere restituibili agli Amministratori o chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suddetto registro, le somme versate dovranno essere restituite ai sottoscrittori.

La presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro delle somme versate.

Codice ABI: 05686 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5686 D - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160538  
 Tel.: ++39 0342/528.111 - Fax: ++39 0342/528.204 - Telex: 012652 POPSOE I - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - e-mail: info@popso.it

COPIA PER IL VERSANTE

**Art. 1**

Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

**Art. 2**

In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere esibita visura camerale attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale visura devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

**Art. 3**

Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

**Art. 4**

In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso il termine di legge.

**Art. 5**

In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo **pro quota** ai singoli sottoscrittori.



CERTIFICATO DI CONFORMITA'

REPERTORIO N. 43.082

Certifico io sottoscritto dottor MARCO POZZOLI, Notaio in Desenzano del Garda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, la presente copia in conformità all'originale documento esibitomi dalla parte interessata ed ad esso restituito.

Desenzano del Garda, Via Zadei n. 27, add) ventisette ottobre duemila-sei.



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'  
DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO**

**(Art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89 Art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82)**

Certifico io sottoscritto dott. MARCO POZZOLI, Notaio in Desenzano del Garda (BS) ed iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato tra i miei atti a raccolta e munito delle prescritte firme.

La presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e da me notaio sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da "Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority" avente validità sino al 7 luglio 2026.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Desenzano del Garda (BS), Via Madergnago n. 33, 13 marzo 2024

Firmato digitalmente Notaio Marco Pozzoli